

REGOLAMENTO (CE) N. 334/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 151/97 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 151/97 è modificato nel modo seguente:

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

1) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il seguente primo comma:

«La domanda di acquisto è presentata da un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94 o da un operatore che abbia ricevuto dal primo delega scritta ad agire per suo conto.»

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

2) All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla data di emissione della fattura di acquisto.»

considerando che il regolamento (CE) n. 151/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito la vendita di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere consegnate alle isole Canarie conformemente al regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁷⁾; che ai fini del corretto svolgimento della vendita è opportuno stabilire talune disposizioni amministrative, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alla vendita e i termini da rispettare;

3) All'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La consegna dei prodotti nelle isole Canarie entro il 30 giugno 1997 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁸⁾. La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti delle isole Canarie delle formalità relative alla consegna in questione.»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle domande di acquisto presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 26 del 29. 1. 1997, pag. 1.

(6) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(7) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.